



Berta, Nembrini, Colombini e Associati

CONSULENZA SOCIETARIA, FISCALE E DEL LAVORO

AI SIGNORI CLIENTI

LORO SEDI

Dott. Giorgio Berta
Rag. Mirella Nembrini
Rag. Sergio Colombini
Dott. Valerio Chignoli
Dott.ssa Francesca Ghezzi
Dott. Riccardo Rapelli

Dott.ssa Marina Asperti
Dott.ssa Valentina Bonomi
Dott. Luca Brevi
Dott. Massimiliano Brioschi
Dott. Enzo Colleoni
Dott. Daniele Corlazzoli
Dott.ssa Elena Del Bello
Dott.ssa Maria de Rosa Diaz
Dott.ssa Sabrina Durante
Dott.ssa Jessica Gambirasio
Dott.ssa Francesca Gerosa
Dott.ssa Silvia Gibillini
Dott. Walter Larici
Dott.ssa Elisa Marcandalli
Avv. Claudia Marinozzi
Dott.ssa Giulia Masula
Dott. Massimo Medici
Dott. Andrea Medolago
Dott. Luigi Nespoli
Dott.ssa Sara Nicoli
Dott.ssa Elena Nossa
Dott. Matteo Pagliaroli
Dott. Franco Patti
Dott.ssa Federica Prometti
Dott. Massimo Restivo
Dott.ssa Laura Santini
Dott. Edoardo Scaini
Dott.ssa Clara Sterli
Dott. Guido Tisi
Dott. Daniel Vanoli
Dott.ssa Simona Vavassori
Dott. Federico Vicari
Dott.ssa Simona Zambetti
Dott. Massimo Zanardi

Dott.ssa Clara Barinetti
Dott.ssa Ylenia Del Prato
Dott.ssa Grazia Illipronti
Dott. Stefano Macalli
Dott.ssa Federica Minaudo
Dott.ssa Claudia Zonca

Circolare n. 9 del 12/02/2026

- 1) Le news di febbraio
- 2) Credito di imposta 5.0 residuo utilizzabile in 5 rate annuali
- 3) Aliquote contributive INPS 2026 per gli iscritti alla gestione separata
- 4) Veicoli in uso a dipendenti e amministratori

1) Le news di febbraio

Al via la Rottamazione-quinquies

I contribuenti accedendo al sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it, sia in area riservata, tramite Spid, Cie e Cns e, per professionisti e imprese, anche con le credenziali dell'Agenzia delle Entrate, sia in area pubblica, possono visualizzare l'elenco dei carichi "rottamabili", selezionare quelli di interesse da inserire nella richiesta di Rottamazione e successivamente presentare la dichiarazione di adesione.

È sempre necessario indicare se si intende pagare in un'unica soluzione oppure a rate.

Per ulteriori dettagli sulla Rottamazione-quinquies si rimanda a quanto riportato nella Circolare di Studio n. 05 del 22/01/2026, paragrafo n. 3.

DURC e Rottamazione-quinquies

L'adesione alla Rottamazione-quinquies produce effetti immediati e rilevanti anche sul fronte della regolarità contributiva. Lo comunica sul proprio sito il consiglio nazionale dei consulenti del lavoro dopo i chiarimenti ricevuti direttamente dall'INPS nel corso di un confronto avviato sull'impatto del DURC della nuova definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della riscossione.

Transizione 5.0 e comunicazioni al GSE

Il GSE comunica che per la Transizione 5.0, dal 30 gennaio, sono abilitate le comunicazioni di conferma e completamento per le domande tecnicamente ammissibili.

Studio BNC | Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili - Revisori Legali - Consulenti del Lavoro

ACBMember

www.acbgroup.com

Bergamo
Via Giuseppe Mazzini, 4
24128 Bergamo
T +39 035 2286999
F +39 035 216380

Grumello del Monte
Piazzetta Rota Don Geremia, 18
24064 Grumello del Monte (BG)
T +39 035 832026
F +39 035 4420936

Treviglio
Viale Alcide De Gasperi, 14 scala G
24047 Treviglio (BG)
T +39 0363 419330
F +39 0363 594558

Codice Fiscale e P.IVA 02210110165 | info@studiobnc.it | studiobnc.it

Ricongiunzione INPS

È stata pubblicata la circolare INPS n. 5 del 28 gennaio 2026 con la quale sono state aggiornate le tabelle per il calcolo delle rate di ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali relativi alle domande presentate nel corrente anno 2026. Il tasso di interesse annuo composto applicato è pari a l'+1,4%, corrispondente alla variazione media annua dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall'ISTAT per il 2025.

Le tabelle aggiornate consentono di determinare l'importo della rata mensile costante per ammortizzare il debito da un minimo di due a un massimo di 120 mensilità, nonché i coefficienti per calcolare il debito residuo in caso di sospensione del versamento prima della completa estinzione.

La rateizzazione rappresenta un'opzione prevista dalla legge 45/1990 per agevolare i lavoratori che intendono riunire i propri contributi versati in diverse gestioni previdenziali.

Obbligo FIR

Si ricorda che, come comunicato nella Circolare di Studio n. 51 del 20/12/2024, il prossimo 13 febbraio 2026 sarà definitivo e obbligatorio il passaggio al **Formulario di Identificazione dei Rifiuti in formato digitale – FIR**.

2) Credito di imposta 5.0 residuo utilizzabile in 5 rate annuali

Con la risoluzione n. 1 del 12 gennaio 2026, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti operativi in merito alla fruizione del credito d'imposta 5.0 non ancora utilizzato (credito residuo) alla data del 31 dicembre 2025.

Il credito d'imposta 5.0 è riconosciuto a fronte della realizzazione di un progetto di innovazione tecnologica che comporti una riduzione dei consumi energetici, previa presentazione delle comunicazioni obbligatorie sulla piattaforma del GSE. Una volta maturato, il credito risultava utilizzabile decorsi cinque giorni dall'invio da parte del GSE dell'elenco delle imprese beneficiarie all'Agenzia delle Entrate.

Ai sensi dell'articolo 38, comma 13, del D.Lgs. n. 19/2024, il credito d'imposta deve essere utilizzato esclusivamente in compensazione tramite modello F24, da presentare unicamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline).

Il credito maturato e non utilizzato al 31 dicembre 2025 **deve essere obbligatoriamente ripartito in cinque rate annuali di pari importo, riferite agli anni dal 2026 al 2030**. Le singole quote annuali risultano visibili nel cassetto fiscale del contribuente.

Ciascuna rata può essere utilizzata in compensazione indicando:

- nella sezione Erario del modello F24 il codice tributo 7072 (istituito con Risoluzione n. 63 del 18 dicembre 2024);
- quale anno di riferimento, l'anno a partire dal quale la singola rata diviene utilizzabile (2026, 2027, 2028, 2029 o 2030).

In fase di elaborazione telematica dei modelli F24, l'Agenzia delle Entrate effettua controlli automatizzati per verificare che l'ammontare del credito utilizzato in compensazione non ecceda la quota annuale disponibile. In caso di superamento del limite, il modello F24 verrà scartato, con comunicazione dell'esito tramite apposita ricevuta consultabile nei servizi telematici dell'Agenzia.

La prima rata del credito d'imposta 5.0 residuo al 31 dicembre 2025 è pertanto già fruibile, mediante utilizzo in compensazione nel modello F24 con codice tributo 7072 e anno di riferimento 2026.

Dal punto di vista contabile, il credito d'imposta 5.0 rientra tra i contributi in conto impianti. Il relativo beneficio deve essere imputato a conto economico in modo sistematico lungo la durata dell'ammortamento del bene o del contratto di leasing, indipendentemente dalla tempistica di utilizzo in compensazione del credito stesso. Il componente positivo derivante dal credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini Irpef/Ires né della base imponibile Irap.

Istanze GSE presentate dopo il 6 novembre 2025

Con comunicato del 28 gennaio 2026, il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) ha chiarito che le imprese che hanno presentato istanze tecnicamente ammissibili per la fruizione del credito d'imposta 5.0 successivamente al 6 novembre 2025 possono procedere all'inserimento, sulla piattaforma GSE, delle comunicazioni di completamento del progetto di innovazione entro il termine ultimo del 28 febbraio 2026.

Il GSE ha tuttavia precisato che, per tali imprese, non è ancora stato riconosciuto l'ammontare del credito d'imposta effettivamente utilizzabile in compensazione tramite modello F24, che sarà determinato a seguito delle verifiche previste.

3) Aliquote contributive INPS 2026 per gli iscritti alla gestione separata

Con la circolare n.8 del 3 febbraio 2026 l'INPS ha offerto chiarimenti in merito alle aliquote contributive per gli iscritti alla Gestione separata (ai sensi dell'articolo 2, comma 26, L. 335/1995) in vigore per il periodo di imposta 2026:

Categoria	IVS (%)	Aliquota aggiuntiva (%)	Totale (%)
Collaboratori e assimilati	33,00	2,03	35,03
Professionisti autonomi	25,00	1,07	26,07
Lavoratori sportivi dilettanti	25,00	2,03	27,03
Pensionati o iscritti ad altra previdenza	24,00	0,00	24,00

Non si sono avute variazioni rispetto al 2025.

Soggetto iscritto alla Gestione separata		2025	2026
Non pensionato o iscritto ad altra gestione pensionistica	Titolare di partita Iva	26,07%	26,07%
	Non titolare di partita Iva per cui non è prevista la DIS-COLL	33,72%	33,72%

	Non titolare di partita Iva per cui è prevista la <i>DIS-COLL</i>	35,03%	35,03%
Pensionato o iscritto ad altra gestione pensionistica		24%	24%

Il massimale di reddito per l'anno 2026 per il quale è dovuta la contribuzione alla Gestione separata è incrementato rispetto al 2025, pari a **122.295 euro**.

Invece, il minimale di reddito per l'anno 2026 per il quale vedersi accreditare l'intero anno contributivo è pari a **18.808 euro** (quindi, il contributo "*minimo*" da versare per avere riconosciuti 12 mesi ai fini pensionistici è variabile a seconda delle varie aliquote da applicare in ciascun caso specifico).

Modalità di versamento dei contributi all'INPS

Il contributo alla Gestione separata va versato all'INPS con il modello F24 con le seguenti modalità:

Professionisti	Con il meccanismo degli acconti (80% dei contributi dell'anno precedente) e del saldo, negli stessi termini previsti per i versamenti derivanti dal modello Redditi (termini ordinari 30 giugno e 30 novembre), ed è a completo carico del professionista (fatta salva la possibilità di rivalersi in fattura per il 4% a titolo di rivalsa nei confronti dei propri clienti).
Collaboratori	Dal committente entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso. È per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del collaboratore. L'obbligo di versamento è per l'importo complessivo a carico del committente.
Venditori porta a porta e collaboratori autonomi occasionali	Dal committente entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso. È per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del percipiente. È prevista una soglia di esenzione dalla contribuzione alla Gestione separata fino a determinati importi lordi.

4) Veicoli in uso a dipendenti e amministratori

La concessione in uso di veicoli aziendali ai collaboratori dell'impresa (intesi in senso ampio, come dipendenti e/o collaboratori) è fenomeno diffuso nella pratica quotidiana e, di conseguenza, deve essere attentamente gestito per le numerose ricadute contabili e fiscali che può determinare.

Si propone di seguito un riepilogo delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2025.

Disciplina applicabile dal 2025

La Legge di Bilancio 2025 ha modificato radicalmente l'impostazione esistente fino al 31 dicembre 2024. Più precisamente, mentre in precedenza la quantificazione del *benefit* distingueva le auto in funzione delle emissioni di CO₂, a partire dal 2025 si deve aver riguardo alla tipologia di alimentazione. In base alle novità, è possibile rappresentare nella tabella che segue l'evoluzione che la misura del benefit tassato in capo al dipendente ha avuto nel corso del tempo.

LE MISURE DEL BENEFIT A CONFRONTO		
Fino al 30.6.2020	Dall'1.7.2020 al 31.12.2024	Dal 1.1.2025
30%	Fino a 60 g/Km CO ₂ → 25% Da 61 a 160 g/Km CO ₂ → 30% Da 161 a 190 g/Km CO ₂ → 50% Oltre 190 g/Km CO ₂ → 60%	Alimentaz. elettrica → 10% Alimentaz. ibrida plug-in → 20% Altre alimentazioni → 50%

Pertanto, l'effetto finale è la risultanza delle seguenti considerazioni:

- il parametro di riferimento è sempre costituito dalle tabelle elaborate annualmente dall'ACI, in relazione a una percorrenza "standard" di 15.000 Km annui;
- ciò che varia è la misura in relazione alla quale si presume che il veicolo sia destinato a utilizzi privati e non aziendali, esplicitato in una percentuale applicata alla predetta percorrenza standard;
- la base di commisurazione del valore fiscale del benefit è costituita dal tipo di alimentazione del veicolo.

È bene osservare che le novità introdotte lo scorso anno dalla Legge di Bilancio 2025 riguardano solamente le autovetture immatricolate a partire dal 1° gennaio 2025 ed assegnate al dipendente a partire da tale data. Inoltre, si evidenzia che il D.L. n. 19/2025 ha inserito una clausola di salvaguardia per i veicoli ordinati entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo dal 1° gennaio al 30 giugno 2025, ai quali continua ad applicarsi la precedente disciplina (basata sulle emissioni di CO₂).

Come detto, poiché la nuova disciplina introdotta dalle Legge di Bilancio 2025 riguarda solamente i veicoli immatricolati dal 2025 ed assegnati al dipendente a partire dal 1° gennaio 2025, per quelli immatricolati ed assegnati prima di tale data si applica la precedente normativa, in base alla quale il valore del *benefit* in misura forfettaria è determinato in base alle seguenti regole:

- per gli autoveicoli concessi in uso promiscuo al dipendente con contratti di assegnazione stipulati fino al 30 giugno 2020, il fringe benefit si quantifica in misura pari al 30% dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 km (a prescindere dalla effettiva percorrenza) calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali dell'ACI, al netto delle somme eventualmente trattenute o corrisposte dal dipendente;
- per i veicoli immatricolati dal 1° luglio 2020 e assegnati in uso promiscuo con contratti dal 1° luglio 2020, la percentuale per la determinazione del fringe benefit è differenziata in connessione con la tipologia del mezzo come oltre precisato;
- per i veicoli immatricolati entro il 30 giugno 2020 e assegnati in uso promiscuo con contratti dal 1° luglio 2020, il fringe benefit non può essere determinato con modalità esclusivamente forfettarie, bensì dovrà essere fiscalmente valorizzato per la sola parte riferibile all'uso privato dell'autoveicolo, motociclo o ciclomotore, scorporando quindi dal suo valore normale, l'utilizzo nell'interesse del datore di lavoro (in tal senso, risoluzione n. 46/E/2020).

Dunque, va precisato che:

- per le assegnazioni realizzate sino al 30 giugno 2020 valgono le regole "canoniche" che quantificano il benefit in misura fissa pari al 30% della tariffa;

- per le assegnazioni attuate dal 1° luglio 2020, invece, la percentuale varia ma solamente nel caso in cui il veicolo oggetto di assegnazione sia anch'esso immatricolato da tale data;
- la norma ha previsto anche una differenziazione delle percentuali tra l'anno 2020 e le annualità successive.

Emissione di CO2 del veicolo	% di percorrenza privata	
	Anno 2020	Dal 2021
Fino a 60 g/Km	25%	25%
Da 61 a 160 g/Km	30%	30%
Da 161 a 190 g/Km	40%	50%
Oltre 190 g/Km	50%	60%

Per individuare la tipologia di veicolo e l'ammontare del benefit "variabile" è necessario verificare il libretto di circolazione del mezzo e, in particolare, la voce "V.7" nello specifico, la lettera "V" è dedicata alle emissioni dei gas di scarico, ove "V.3" si riferisce agli ossidi di azoto, "V.5" al particolato, "V.7" al CO₂, "V.8" al consumo medio di carburante nei test su ciclo misto o combinato espresso in litri per 100 Km, "V.9" alla classe ambientale di omologazione CE.

Per ulteriori approfondimenti in merito, si rimanda alla Circolare di Studio n. 11 del 14.02.2025.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti.

Studio Berta Nembrini Colombini & Associati